

Ordinanza della Corte di cassazione sui documenti da allegare nelle verifiche

Il Fisco non perde le memorie

Sono da valutare le difese successive alla notifica dell'atto

DI ANGELO GINEX

In tema di verifiche fiscali, l'amministrazione finanziaria, pur potendo emettere un avviso di accertamento privo di motivazione del dissenso sulle argomentazioni prospettate dal contribuente verificato, ha quantomeno l'obbligo di valutare le memorie difensive presentate da detto soggetto, successivamente alla notifica del verbale di chiusura delle operazioni, prima di procedere a notificarlo, pena la sua nullità. È questo il principio deliberato in via semplificata dalla Corte di cassazione con ordinanza 2 luglio 2018, n. 17210.

La vicenda trae origine da una verifica fiscale condotta dall'amministrazione finanziaria nei riguardi di un contribuente, la quale si concludeva con regolare processo verbale di constatazione.

In ossequio al principio stabilito dall'articolo 12, comma 7 L. 212/2000, il soggetto verificato procedeva, dunque, col presentare in termini delle memorie difensive.

Tuttavia, in spregio alle osservazioni da lui addotte, l'Agenzia fiscale procedeva a notificare un avviso di accertamento, relativo a imposte

sui redditi, il quale riprendeva pedissequamente le risultanze probatorie emerse dalle operazioni di verifica.

Avverso detto atto, il contribuente si induceva, dunque, a proporre rituale ricorso presso i giudici territorialmente competenti, i quali, tuttavia, respingevano l'impugnazione.

Proposto appello contro la sentenza di rigetto, i giudici del gravame accoglievano le richieste del contribuente e, per l'effetto, procedevano ad annullare l'avviso di accertamento viziato.

Contro quest'ultimo provvedimento, l'amministrazione finanziaria proponeva ricorso per cassazione, ai sensi dell'articolo 360 n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell'articolo 12, comma 7 legge 212/2000 e dell'articolo 21-octies legge 241/1990, sull'assunto che i giudici del gravame, nel dichiarare la nullità dell'atto impositivo, non avessero esaminato le memorie allegare al pvc da parte del contribuente.

I Supremi giudici, riget-

tando il ricorso dell'Agenzia fiscale e condannandola al pagamento delle spese di giudizio, hanno ribadito gli obblighi dell'amministrazione in materia di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifica fiscale.

Orbene, l'articolo 12, comma 7 legge 212/2000 prevede che, dopo il rilascio della

L'amministrazione è tenuta a esaminare le osservazioni prima di emettere l'avviso di accertamento

copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni o richieste

che sono valutate dagli uffici impositori.

È fatto divieto, infine, all'amministrazione fiscale di emanare un avviso di accertamento prima della scadenza del termine suesposto, salvo casi di particolare urgenza.

La ratio di tale norma si rinviene nell'esistenza di un vero e proprio principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, espressamente sancito e tutelato dall'ordinamento giuridico.

Secondo l'indirizzo della

giurisprudenza di merito, è previsto, inoltre, che l'eventuale avviso di accertamento emanato successivamente alla presentazione delle osservazioni difensive del contribuente non è nullo per difetto di motivazione, se non ha contestato il contenuto delle memorie, in quanto la redazione di detto atto impositivo attesta, implicitamente, l'irrilevanza dello scritto difensivo del contribuente (cfr., Ctp Torino, sentenza 14 gennaio 2011, n. 3).

Da ciò scaturisce che deve essere sempre garantito il contraddittorio tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria e, sebbene quest'ultima possa discostarsi dalle argomentazioni del primo, è tenuta in ogni caso a valutare le sue memorie difensive.

Nel caso in rassegna, tuttavia, dall'esame degli atti processuali e dal contenuto dell'atto impositivo si è evinto inequivocabilmente che l'Agenzia fiscale ha espressamente dichiarato di non aver valutato le memorie presentate dal contribuente.

La controversia, dunque, più che inerire all'omessa motivazione sulle memorie, ha riguardato l'omissione di un preciso adempimento

fissato per legge, ossia la presa visione delle memorie del contribuente, con conseguente compressione del suo diritto di difesa.

Pertanto, dall'inadempimento di detto basilare obbligo giuridico, stando a quanto statuito dalla copiosa giurisprudenza di legittimità, deriva l'inidoneità dell'atto a esplicitare i propri effetti legali e la sua conseguente nullità, atteso che lederebbe specifici diritti e garanzie poste dalla legge (cfr., Cass., sentenza 31 marzo 2017, n. 8378; in senso conforme, Cass., sentenza 24 febbraio 2016, n. 3583).

In definitiva, l'Amministrazione finanziaria, ferma restando la non vincolatività delle osservazioni mosse dal contribuente, è tenuta ad esaminarle prima di emettere un avviso di accertamento, in ossequio al principio di collaborazione tra pubblica amministrazione e cittadino.

© Riproduzione riservata

Il testo dell'ordinanza sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi